

coop

Liguria



REGOLAMENTO DELLE SEZIONI SOCI



IO SONO UN
SOCIO COOP
ATTIVO

coop

Liguria

Regolamento delle Sezioni Soci approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Delegati dei Soci in data 20 giugno 2015 ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale

TITOLO I



Funzioni

Articolo 1

Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo, in attuazione dell'art. 34 dello Statuto Sociale, organizza la propria base sociale in più Sezioni Soci.

La Sezione Soci è un'istanza organizzativa della Cooperativa, la cui autonomia operativa rientra nel quadro degli orientamenti e delle scelte generali della Cooperativa e del Movimento Cooperativo. La Sezione Soci opera per un maggiore coinvolgimento dei consumatori nella politica cooperativa e agisce nell'ambito di un ruolo consultivo e propositivo, costituendo lo strumento fondamentale per la partecipazione dei Soci alla vita ed all'attività della Cooperativa, di cui contribuisce alla elaborazione e realizzazione degli obiettivi economici e sociali.

Essa in particolare si propone, e attua attraverso i suoi organi, come previsto dall'art. 37 dello Statuto Sociale, quanto segue:

- a) mantenere viva e consolidare, tra i Soci, l'adesione alla Carta dei valori delle Cooperative di Consumatori, la condivisione della missione e degli obiettivi della Cooperativa, così come il valore del vincolo associativo tipico dell'organizzazione cooperativa;
- b) instaurare e coltivare rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la base sociale;
- c) stimolare un attivo interessamento e la partecipazione dei Soci ai problemi ed alla vita della Cooperativa per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività annuali o pluriennali, sugli obiettivi economici, sociali, culturali, solidaristici, mutualistici, ricreativi, da realizzare anche per il tramite di Associazioni, Società controllate e collegate e Consorzi cooperativi, ai quali aderisce;
- d) promuovere e realizzare sul territorio iniziative specifiche in favore della tutela, dell'informazione ed educazione dei consumatori, della salubrità e qualità dei consumi e degli stili di vita;
- e) intrattenere rapporti con i responsabili dei punti vendita della Cooperativa presenti nel proprio territorio di competenza, organizzando di norma due incontri annuali per esaminarne l'andamento e le proposte, le richieste e gli eventuali reclami dei Soci;
- f) promuovere e realizzare sul territorio iniziative culturali, educative, solidaristiche, turistiche, ricreative e comunque socialmente utili;
- g) promuovere ed intrattenere rapporti con il Movimento cooperativo locale, con gli

- Enti locali, con le articolazioni locali delle Organizzazioni Sindacali, con i Consigli di Azienda presenti in zona, con i Comitati di Quartiere e con ogni altro ente o associazione del territorio, che sia interessato allo sviluppo di iniziative comuni o alla partecipazione alle attività della Cooperativa;
- h) rendere i soci consapevoli dei principi e degli scopi mutualistici, sollecitandone l'impegno collegiale;
 - i) collaborare all'adesione di nuovi Soci e alla divulgazione dei valori e dei principi della cooperazione e della mutualità senza fini di speculazione privata;
 - l) facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee e chiedere, unitamente ad altre Sezioni Soci, la convocazione dell'Assemblea Generale dei Delegati dei Soci, così come di altri Organismi della Cooperativa per discutere loro proposte.
 - m) favorire la più ampia partecipazione dei Soci alle Assemblee Separate e alle Assemblee Autonome delle Sezioni Soci;
 - n) esprimere parere non vincolante sul progetto di bilancio preventivo riguardo a promozioni e iniziative commerciali destinate ai soci o, più in generale, a benefici destinati ai Soci stessi.



TITOLO II

Numero e dimensioni

Articolo 2

Le dimensioni delle Sezioni Soci ed il loro numero sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto:

- A) della omogeneità socio-economica della zona;
- B) dell'entità numerica dei Soci, che non potrà comunque essere inferiore a 2.500, e della loro collocazione territoriale;
- C) della qualità e della dislocazione delle strutture di vendita.

Al fine di migliorare il coordinamento tra le diverse Sezioni Soci nella pianificazione e nella realizzazione delle attività sociali, si possono istituire coordinamenti, organizzati per aree territoriali o tematiche.

Il Socio della Cooperativa sarà assegnato alla Sezione Soci di competenza del punto vendita dove ha presentato la sua domanda di ammissione.

Il Socio ha diritto di chiedere il trasferimento ad un'altra Sezione Soci, ferma restando la possibilità di una sola iscrizione.

Le domande di trasferimento da una Sezione Soci all'altra, presentate con almeno novanta giorni di anticipo rispetto alla data della Prima Assemblea Separata, consentiranno la partecipazione all'Assemblea Separata di riferimento per la nuova Sezione; le domande presentate dopo tale termine non consentiranno tale eventualità: pertanto il Socio potrà partecipare all'Assemblea Separata di riferimento della Sezione Soci di provenienza. In ogni caso, ogni Socio, sia di persona, che per delega, potrà partecipare al voto in una sola Assemblea Separata per ciascuna "tornata" assembleare. A tal fine si intende per "tornata" assembleare la serie di Assemblee aventi lo stesso ordine del giorno.

TITOLO III



Organi delle Sezioni Soci

Articolo 3

Gli organi delle Sezioni Soci sono:

- 1 – l'Assemblea della Sezione Soci;
- 2 – il Consiglio della Sezione Soci;
- 3 – il Presidente e il Vicepresidente della Sezione Soci.



TITOLO IV

Assemblea della Sezione Soci

Articolo 4

L'Assemblea della Sezione Soci può essere:

- A - Assemblea Separata, convocata dal Consiglio di Amministrazione, a mente dell'art. 30 dello Statuto Sociale, in preparazione dell'Assemblea Generale (ordinaria e straordinaria) dei delegati dei Soci; essa può configurarsi, anche nella medesima "tornata" assembleare, come Assemblea di ogni singola Sezione Soci oppure di due o più Sezioni Soci riunite congiuntamente oppure di Area Territoriale. L'Assemblea congiunta di più Sezioni Soci, così come quella di Area Territoriale, se finalizzata ad assicurare una maggiore partecipazione dei Soci alla vita della Cooperativa, può essere rivolta a Soci di Sezioni Soci, che abbiano già svolto distinta Assemblea. In ogni caso, non è ammesso al voto il Socio, che abbia già partecipato ad una precedente Assemblea della medesima "tornata" assembleare.
- B – Assemblea autonoma, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche su richiesta del Consiglio della Sezione Soci o di almeno cento Soci iscritti nella Sezione Soci stessa.

Articolo 5

Le norme per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea Separata, di cui al punto A dell'art. 4, che precede, sono dettate dall'art. 2540 del Codice Civile e dall'articolo 30 e seguenti dello Statuto Sociale.

Articolo 6

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Autonoma deve essere affisso nei punti di vendita e in ogni altro luogo di attività della Cooperativa esistente nel territorio di competenza della Sezione Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre avvalersi di ogni altro mezzo ritenuto idoneo per la maggiore pubblicità dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Autonoma, in particolare degli strumenti telematici (e-mail e sito web).

L'avviso di convocazione deve contenere:

A – la data e l'ora di convocazione;

B – il luogo, scelto anche al di fuori dei locali della Cooperativa, ma comunque all'interno del territorio della Sezione Soci;

C – l'ordine del giorno.

Articolo 7

L'Assemblea Autonoma è convocata per:

A – nominare la Commissione Elettorale Locale ai fini dell'elezione del Consiglio della Sezione Soci;

B – discutere su tematiche di carattere generale inerenti la vita aziendale e il Movimento Cooperativo;

C – discutere e deliberare su argomenti di competenza proposti dal Consiglio della Sezione Soci o da almeno cento Soci della Sezione;

D - eleggere nuovi Consiglieri di Sezione Soci, secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 8

All'Assemblea Autonoma possono partecipare i Soci che risultino iscritti alla Sezione Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto e non può farsi rappresentare da altro socio.

Possono parteciparvi i membri del Consiglio di Amministrazione o delegati di questo organismo e i dirigenti degli organismi della Lega Nazionale Cooperative e Mutue e dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, tutti senza diritto di voto.

Articolo 9

Le Assemblee autonome sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea autonoma elegge un Presidente ed un Segretario.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi con il metodo dell'alzata di mano.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale a firma del Presidente e del Segretario.

Una copia del verbale deve essere trattenuta agli atti della Sezione Soci ed un'altra inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

TITOLO V

Elezioni del Consiglio delle Sezioni Soci



Articolo 10

Per l'elezione dei Consigli delle Sezioni Soci sono di volta in volta previsti:

- la formazione di Collegi Elettorali in rappresentanza di più Sezioni Soci;
- la nomina di una Commissione Elettorale Centrale;
- la nomina di Commissioni Elettorali Locali, una per ciascun Collegio Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, almeno sei mesi prima delle elezioni, provvede con

propria delibera a formare i Collegi Elettorali e a nominare la Commissione Elettorale Centrale.

La Consulta delle Sezioni Soci, facenti capo a ciascun Collegio Elettorale, provvede, entro i successivi trenta giorni, a nominare la Commissione Elettorale Locale, i cui membri, a maggioranza, scelgono al loro interno il Presidente della Commissione Elettorale Locale stessa. In caso di inadempienza o di mancato accordo nell'ambito della Consulta o della Commissione Elettorale Locale, entro i successivi trenta giorni il Consiglio di Amministrazione provvede a formare tale Commissione Elettorale locale e a nominarne il Presidente.

La Commissione Elettorale Centrale è formata preferibilmente dai componenti della Commissione Sviluppo Risorse Soci Attivi ed ha compiti di coordinamento del lavoro delle Commissioni Elettorali Locali, di controllo sulla regolarità del complesso delle operazioni elettorali, nonché di definizione dei criteri per l'elezione dei Presidenti dei Consigli delle Sezioni Soci, mutuandoli preferibilmente da quelli adottati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione Elettorale Centrale determina inoltre il numero minimo e massimo dei candidati al Consiglio della Sezione Soci per ogni Sezione Soci nei limiti di quanto disposto al successivo art. 11 ed in base all'articolazione del territorio.

La Commissione Elettorale Locale, composta da un massimo di cinque membri e formata preferibilmente da soci qualificati e conosciuti nell'ambito territoriale in ragione dei ruoli, delle funzioni e degli incarichi ricoperti, e da Consiglieri d'Amministrazione eletti in altri collegi, ha il compito di definire:

- la composizione della lista dei candidati;
- le modalità per assicurare un'adeguata informazione alla base sociale;
- la nomina degli scrutatori.

Articolo 11

Le elezioni dei Consigli delle Sezioni Soci si svolgono con voto segreto esprimendo voti di preferenza su lista di soci candidati.

I soci che propongono la loro candidatura devono, a norma dell'art. 2538 del Codice Civile, essere iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci della Cooperativa.

Il Consiglio della Sezione Soci si compone di un numero dispari di rappresentanti, compreso tra il minimo, cinque, ed il massimo, venticinque.

Il numero dei candidati deve essere superiore di almeno tre unità rispetto al numero fissato di componenti il Consiglio della Sezione Soci.

Il numero massimo dei candidati è pari al numero fissato per quel Consiglio della Sezione Soci più la metà dello stesso arrotondata alla cifra inferiore.

I Soci votano potendo esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà, arrotondata per difetto, dei Soci che dovranno essere eletti.

Per lo svolgimento dei compiti operativi nell'ambito del seggio elettorale, la Commissione Elettorale Locale nomina gli scrutatori, scegliendoli fra i Soci non candidati: essi hanno come compito precipuo quello di verificare il corretto esercizio del

voto e la regolarità delle operazioni elettorali.

Per le operazioni di voto viene approntata un'urna elettorale opportunamente sigillata nella quale devono essere conservate, fino a scrutinio avvenuto e a convalida degli eletti, le schede votate.

E' compito degli scrutatori accertare che votino solamente, ed una sola volta, i soci iscritti alla Sezione ed aventi diritto al voto.

Concluse le votazioni, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e ai relativi conteggi.

La Commissione Elettorale Locale, con l'ausilio degli scrutatori, deve redigere un verbale, dal quale risultino chiaramente le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e i risultati delle stesse.

Detto verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente della Commissione Elettorale Locale e dagli scrutatori e con allegate le schede di votazione, viene inviato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, accertata la regolarità della votazione, nonché il rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento, ratifica i risultati della votazione e proclama gli eletti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di comprovata necessità e dopo aver esperito eventuale tentativo di conciliazione delle controversie, ha la facoltà di dichiarare sciolti uno o più Consigli delle Sezioni Soci, indicendo per essi nuove elezioni e delegando alla Direzione Soci e Consumatori della Cooperativa il compito di provvedere alla temporanea gestione della Sezione Soci interessata per curare temporaneamente l'organizzazione e la realizzazione delle attività sociali.

I Soci eletti sono convocati per la prima riunione dal Presidente della Commissione Elettorale Locale, che la presiede.

Articolo 12

I candidati che siano disponibili, qualora eletti, a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio della Sezione Soci, possono indicare la loro disponibilità nel modulo dell'autocandidatura.

La Commissione Elettorale Locale esamina dette indicazioni ed altre eventuali disponibilità sulla base dei criteri definiti dalla Commissione Elettorale Centrale.

I nominativi dei candidati ritenuti idonei vengono sottoposti all'attenzione del Consiglio della Sezione Soci eletto.

L'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Sezione Soci avviene nel corso di una delle prime riunioni del Consiglio neo-eletto, convocata e presieduta da un membro della Commissione Elettorale Centrale o, su incarico di questa, dal Presidente della Commissione Elettorale Centrale. In caso di inadempienza, vi provvede il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Articolo 13

Le modalità di elezione dei Consiglieri di Sezione Soci, previste ai precedenti articoli 11 e 12, possono essere sostituite, nei termini e limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità di seguito prescritte.

Tali nuove modalità di elezione possono essere applicate ad una o più Sezioni Soci, sia per il rinnovo integrale del relativo Consiglio, sia per la sostituzione di Consiglieri cessati, decaduti o dimissionari, in alternativa alla sostituzione con i primi non eletti, sia per l'integrazione del Consiglio stesso entro il limite massimo fissato dal presente Regolamento.

Nei casi predetti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Autonoma della Sezione Soci, formulandone il relativo specifico ordine del giorno. Le candidature vengono presentate nel corso di tale assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato oppure – su mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso – dal Presidente o dal Consiglio della Sezione Soci stessa, sentite la Commissione Elettorale Locale, ove sia ancora attivabile, e la Commissione Elettorale Centrale, costituite in occasione dell'ultimo rinnovo del Consiglio della Sezione Soci, effettuato con le modalità previste agli articoli 11 e 12, che precedono.



TITOLO VI

Consiglio delle Sezioni Soci

Articolo 14

La Sezione Soci è diretta collegialmente da un Consiglio della Sezione Soci eletto nei modi di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13.

Il Consiglio della Sezione Soci dura in carica quattro esercizi, salvo proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio della Sezione Soci deve:

- A – definire quali iniziative svolgere nel territorio di competenza tra quelle indicate dagli organismi della Cooperativa preposti ad elaborare programmi nei diversi campi dell'attività sociale (Consiglio di Amministrazione, Commissione Sviluppo Risorse Soci Attivi, Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci, Centro Regionale di Orientamento ai Consumi, Associazione Tempo Libero Coop Liguria, Gruppi di Attività territoriali o tematici e loro coordinamenti). Tutto ciò nell'ambito degli obiettivi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione con le relative previsioni di spesa.
- B – curare l'organizzazione e la realizzazione delle attività sociali secondo il programma ed il preventivo di cui sopra, annualmente elaborato ed approvato come 'Piano delle Attività Sociali e dei Servizi ai Soci';
- C – richiedere, unitamente ad altri Consigli delle Sezioni Soci e nei casi previsti, al Consiglio di Amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei Presidenti Sezioni Soci e la convocazione della Consulta delle Sezioni Soci di cui al successivo art. 19.

Il Consiglio della Sezioni Soci su indicazione dell'Assemblea dei Presidenti o del Consiglio di Amministrazione può attivare 'Gruppi di Attività' anche comuni a più Sezioni Soci.

I Gruppi di Attività sono composti da Soci che, indipendentemente dalla loro appartenenza ad un Consiglio della Sezione Soci, su un determinato argomento vantano conoscenze professionali o manifestano predisposizione e voglia di impegnarsi.

I Gruppi di Attività vengono istituiti a seconda delle esigenze operative di realizzazione delle iniziative sociali.

L'Assemblea dei Presidenti, la Commissione Sviluppo Risorse Soci Attivi o il Consiglio di Amministrazione, allo scopo di far funzionare al meglio i Gruppi di Attività, può istituire degli appositi coordinamenti.

I Consiglieri di Sezione Soci ed i membri dei diversi Gruppi di Attività e/o dei rispettivi coordinamenti svolgono a titolo totalmente gratuito le incombenze conseguenti al ruolo o incarico loro assegnato e da loro liberamente accettato, contribuendo a perseguire i fini istituzionali, secondo le direttive degli Organi centrali della Cooperativa e/o dei Consigli delle Sezioni Soci.

La Cooperativa riconosce a tali Soci, nell'ambito esclusivo delle attività liberamente e volontariamente dagli stessi svolte:

- a) l'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e le altre eventuali coperture assicurative ritenute necessarie da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) il mero ristoro delle somme eventualmente spese e dei costi eventualmente sostenuti in relazione alle attività svolte per la Cooperativa, previa autorizzazione degli Organi centrali della Cooperativa stessa o del Consiglio della Sezione Soci di appartenenza o che ne abbia deliberato l'inserimento in uno o più "Gruppi di Attività".

Articolo 15

Il Consiglio della Sezione Soci elegge, nel suo seno e in una delle sue prime riunioni, convocate dopo le elezioni, come previsto al precedente articolo 12, ultimo comma, il Presidente e il Vice-Presidente, sentite le proposte della Commissione Elettorale Centrale e di quella Locale.

L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della sezione Soci con voto palese.

La carica di Presidente della Sezione Soci è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale. Nella Sezione Soci in caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione, scegliendoli fra i primi non eletti, salvo diversa determinazione ai sensi del precedente articolo 13. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva elezione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica o il Presidente del Consiglio di Amministrazione procedono alla convocazione dell'assemblea autonoma affinché provveda alla sostituzione dei mancanti e/o agli adempimenti previsti dal

precedente articolo 13.

I consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Il componente del Consiglio della Sezione Soci che, senza giustificato motivo, risulti assente per quattro riunioni consecutive del Consiglio stesso, deve essere richiamato formalmente dal Presidente e, qualora si protragga l'inadempienza, deve essere sostituito, su proposta del Presidente stesso, dal Consiglio della Sezione Soci o, in caso di inadempienza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Dalle riunioni del Consiglio della Sezione Soci viene redatto un verbale a firma del Presidente e di un Segretario.

Una copia del verbale viene conservata agli atti della Sezione ed un'altra inviata al Settore Soci e Consumatori.

Alle riunioni del Consiglio della Sezione Soci devono sempre essere invitati i membri del Consiglio di Amministrazione iscritti in quella Sezione Soci e i membri della Commissione Sviluppo Risorse Soci Attivi competenti territorialmente al coordinamento di quella Sezione Soci.

TITOLO VII

Presidente Sezione Soci



Articolo 17

Il Presidente della Sezione Soci ha i seguenti compiti:

- A – mantenere i rapporti fra la Sezione Soci ed il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa;
- B – convocare, quando necessario o richiesto da un terzo dei membri, il Consiglio della Sezione Soci e richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa la convocazione delle Assemblee Autonome dei Soci della Sezione;
- C – presiedere le riunioni del Consiglio della Sezione Soci e nominare per ogni riunione il Segretario;
- D – sovrintendere alla realizzazione del programma di attività nel rispetto del relativo preventivo;
- E – rappresentare la Sezione Soci nei rapporti con il Movimento Cooperativo locale, con gli Enti Locali, con le articolazioni locali delle Organizzazioni Sindacali, con i Consigli di Azienda, con i Comitati di Quartiere e con ogni altro ente o associazione del territorio, che sia interessato allo sviluppo di iniziative comuni o alla partecipazione alle attività della Cooperativa;
- F – rispondere della corretta amministrazione delle spese effettuate dalla Sezione Soci e del fondo-cassa della Sezione Soci stessa;
- G – tenere il libro verbali delle Assemblee Autonome e delle Assemblee Separate convocate per l'Assemblea generale;
- H – redigere e conservare gli appositi verbali delle riunioni del Consiglio della Sezione Soci, nonché inviarli in sede al Settore Soci e Consumatori dopo aver evidenziato le richieste o segnalazioni da farsi alle singole Direzioni di Settore della Cooperativa;

- I – tenere e conservare la corrispondenza e tutti gli atti della Sezione Soci anche se non espressamente indicati nel presente regolamento;
- J – mantenere rapporti, nell'ambito delle competenze del Consiglio della Sezione Soci, con i responsabili dei punti vendita della Cooperativa presenti nel territorio di competenza.

Il Presidente, con l'avallo del Consiglio della sezioni Soci, può delegare aspetti organizzativi ed amministrativi della Sezione a uno o più membri del Consiglio della Sezione Soci, affidando eventualmente ad uno fra loro funzioni di segretario permanente.



TITOLO VIII

Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci

Articolo 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite il Settore Soci e Consumatori, è impegnato a fornire sollecitamente tutte le informazioni ed il materiale necessario all'attività delle Sezioni Soci e ad una maggiore conoscenza da parte dei membri dei Consigli delle Sezioni Soci.

A tal fine, ogni qual volta lo ritenga utile o sia richiesto da almeno 5 Presidenti di Sezione Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite il Settore Soci e Consumatori, riunisce l'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci, che è formata dai Presidenti delle Sezioni Soci e dai Componenti la Commissione Sviluppo Risorse Soci Attivi.

L'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Soci deve espletare le seguenti funzioni:

- definire le linee generali di azione comune e gli obiettivi dei piani delle attività sociali;
- definire gli indirizzi e le linee d'azione degli organismi di cui si è dotata la Cooperativa per meglio adempiere agli scopi di cui all'art. 4 dello Statuto Sociale quali il Centro Regionale di Orientamento ai Consumi e l'Associazione Tempo Libero Coop Liguria.



TITOLO IX

Consulta delle Sezioni Soci

Articolo 19

La Consulta delle Sezioni Soci è formata da tutti i membri in carica dei Consigli delle Sezioni Soci. Essa viene convocata dall'Assemblea dei Presidenti o dalla Commissione Sviluppo Risorse Soci Attivi o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Settore Soci e Consumatori, per informazioni e discussioni su argomenti di elevato contenuto ed importanza come, a solo titolo esemplificativo, le tesi congressuali degli organismi cooperativi, i piani poliennali della Cooperativa, significative innovazioni legislative in materia di cooperazione, ecc..

La Consulta delle Sezioni Soci può essere convocata anche per una o più zone omogenee. La convocazione della Consulta delle Sezioni Soci può essere richiesta da almeno 5 Consigli delle Sezione Soci.

FUNZIONI

 NUMERO E DIMENSIONI

 ORGANI DELLE SEZIONI SOCI

 ASSEMBLEA DELLA SEZIONE SOCI

 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLE SEZIONI SOCI

 CONSIGLIO DELLE SEZIONI SOCI

 PRESIDENTE SEZIONE SOCI

 ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI SOCI

 CONSULTA DELLE SEZIONI SOCI